

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI POSTUA

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
N. 43 del 22/12/2016**OGGETTO: approvazione Convenzione tra il Comune di Postua e l'Associazione Nazionale Alpini – Sezione Valsesiana.**L'anno **duemilasedici** il giorno **Ventidue** del mese di **dicembre** alle ore 15.00 nella Sala Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
PATROSSO Maria Cristina	SINDACO	X	
D'ALBERTO Rosa Donatella	VICE SINDACO		X
BALOSSETTI Mauro	ASSESSORE	X	
Totale		2	1

Assume la Presidenza la d.ssa Patrosso Maria Cristina nella sua qualità di SINDACO con l'assistenza del Segretario sottoscritto Dott. Garavaglia Tiziano.

Previe le formalità di legge e constatato la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Del che si è redatto il presente verbale

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

La legge 11 Agosto 1991 ,n° 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalla Stato e dagli Enti pubblici; inoltre l'art. 7 della stessa legge prevede che gli Enti locali possano stipulare Convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei Registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

Con la Legge Regionale n° 7 del 14 Aprile 2003 vengono attribuite le disposizioni in materia di Protezione Civile per l'interesse pubblico che s'intende tutelare, il radicamento delle strutture nel territorio e l'ottimizzazione delle qualità del volontariato nell'attività di prevenzione e soccorso. La Legge n° 225 del 24 Febbraio 1992, di riferimento nazionale per l'attività di Protezione Civile prevede all'art n°6 comma 1 e 2 :all'attuazione delle attività di Protezione Civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Comunità montane, e vi concorrono gli Enti pubblici, gli Istituti ed i Gruppi di Ricerca scientifica con finalità di Protezione Civile, nonché ogni altra Istituzione ed Organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di Protezione Civile possono stipulare Convenzioni con soggetti pubblici e privati: concorrono, altresì, nell'attività di Protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i colleghi professionali.

La stessa legge inoltre all'art n° 11, prevede che le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile costituiscono strutture operative di Protezione Civile e svolgono compiti di supporto per tutte le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Le Legge Regionale n° 38 del 29 Agosto 1994 all'art 9 afferma che la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato e nelle stesse devono individuare la tipologia dell'utenza, le prestazioni da erogare, le modalità di erogazione. La legge n° 194 del 2001 all'art 11 prevede le modalità di intervento delle Organizzazioni di Volontariato che prestano la loro opera, in materia di previsione e prevenzione sul territorio, in relazione agli interventi indicati al comma 2 dell'art 1. Nelle attività di soccorso, le Organizzazioni di Volontariato intervengono su esplicita richiesta dell'Autorità competente ai sensi della Legge n° 225 del 1992. Ove, peraltro, aderenti a una o più Organizzazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 2 dell'art 1, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti Pubbliche Autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle Autorità di Protezione Civile, cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

Tenuto conto di quanto previsto dalla legge 100 del 12 luglio 2012 ;

- VISTA l'allegata bozza di convenzione predisposta dall'Associazione Nazionale Alpini- Sezione Valsesiana;
- RITENUTO provvedere alla approvazione della suddetta convenzione

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del Segretario comunale.

F.to Dr. Tiziano Garavaglia

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata bozza di convenzione composta da n. 13 articoli tra il Comune di Postua e l'Associazione Nazionale Alpini- Sezione Valsesiana;
- 2) di autorizzare il Sindaco alla sua sottoscrizione.

IL SINDACO
F.to PATROSSO Maria Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARAVAGLIA Dott. Tiziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del registro pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per
15 giorni consecutivi dal _____ come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.
Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000.
Postua, li _____



Il Segretario Comunale
[Handwritten signature]

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma del T.U. Enti Locali approvato con D.L.vo 267/2000;
Postua, li _____



Il Segretario Comunale
Garavaglia Dott. Tiziano
[Handwritten signature]

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno _____ trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma del T.U. Enti Locali approvato con D. L.vo 267 del 18.08.2000);
- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. Enti Locali D. L.vo 267 del 18.08.2000 per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Postua,

Il Segretario Comunale
Garavaglia Dott. Tiziano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, _____ 22 DIC. 2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POSTUA

E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE VALSESIANA

L'anno _____ il giorno _____ (_____) del mese di _____ in _____ tra i signori:

1. _____ che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del Comune di _____ (C.F. e P.I. _____), Via _____, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune

e

2. FAVA CAMILLO GILBERTO che interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Sezione Alpini VALSESIANA

In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. _____ del _____ esecutiva;

PREMESSO

- che la normativa vigente in materia di protezione civile fa obbligo ai Comuni di dotarsi di una adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi calamitosi naturali, riesca a prestare i primi interventi di soccorso;
- che il Comune di POSTUA non dispone di un gruppo di volontari di Protezione Civile;
- che il Gruppo Alpini, con sede nel territorio del Comune, dispone di una squadra di volontariato di Protezione Civile facente parte dell'Unità di Protezione Civile della Sezione VALSESIANA, a sua volta inserita nella struttura di Protezione Civile facente capo all'Associazione Nazionale Alpini (ANA) con sede a Milano, Via Marsala 9, iscritta dal 1 agosto 2013 nell'Elenco Centrale delle Organizzazioni Nazionali di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituita da persone dotate di uno spiccato senso del dovere, di altruismo, generosità, solidarietà e spirito di collaborazione, che, sulla base dei dettami dell'attuale legislazione, fa parte integrante del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- che l'ANA ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Regione PIEMONTE che regola le attività di Protezione Civile svolte dalle sezioni ANA, in sinergia con la struttura di Protezione Civile regionale;
- che la Sezione ANA VALSESIANA con determina dirigenziale n. 1928 del 25/04/2004, è iscritta è iscritta al Registro Provinciale delle Associazioni di Volontariato nella Sezione 4 con il numero VC10PC e quindi nel registro del Volontariato di P.C. della Regione Piemonte poiché compito demandato alle province;
- che il Comune riconosce in ogni caso il ruolo che l'ANA svolge a livello nazionale nel settore della Protezione Civile, in particolare al verificarsi di eventi calamitosi di cui la legge 24/02/1992 n. 225 e successive modifiche, sotto il coordinamento delle competenti Strutture dello Stato;
- che appare opportuno accordarsi formalmente con l'ANA, al fine di poter disporre di personale volontario addestrato, in grado di intervenire con efficacia anche utilizzando i mezzi di pronto impiego in dotazione e di proprietà del Comune, sempre in collaborazione con il gruppo volontari di Protezione Civile;
- che la Squadra di Protezione Civile ANA della zona POSTUA si rende disponibile ad integrarsi con i coordinamenti di zona istituiti dalla Provincia di VERCELLI al fine di svolgere attività ed interventi coordinati, previsti dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite, si stipula il seguente accordo di programma:

- Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- Art. 2
Soggetti della presente convenzione sono il Comune di POSTUA, d'ora in poi denominata Comune, e la Squadra di Protezione Civile ANA costituita in seno al gruppo POSTUA, facente parte dell'Unità di Protezione Civile della Sezione ANA VALSESIANA
- Art. 3
Oggetto della presente convenzione è la collaborazione in caso di "emergenza pubblica" della sopradescritta Squadra di Protezione Civile, con il personale del Comune, con il gruppo volontari di Protezione Civile del Comune, con i Vigili del Fuoco, la Guardia Forestale, gli Organi di Polizia o altri Enti preposti al coordinamento delle attività emergenziali.
- Art. 4
La Squadra di Protezione Civile dell'ANA sarà altresì disponibile a collaborare con i tecnici del Comune nelle operazioni di previsione, prevenzione e superamento dell'emergenza. Le prestazioni dei Volontari sono sempre complementari e mai sostitutive delle attività proprie dell'Amministrazione Comunale, poiché esercitate in assoluta sussidiarietà. Le attività possono essere fatte esclusivamente previa richiesta di attivazione formale tramite ordinanza sindacale o altro provvedimento idoneo. Le modalità di svolgimento del servizio sono sempre concordate con un funzionario rappresentante dell'Amministrazione Comunale. La squadra di Protezione Civile ANA è altresì disponibile ad intervenire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per i cosiddetti "eventi a rilevante impatto locale", così come previsto dal paragrafo 2.3.1 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1 febbraio 2013, recante "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile". Sono definiti "eventi a rilevante impatto locale" quegli eventi che seppur circoscritti al territorio comunale o sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e provata incolumità, in ragione dell'eccezionale afflusso di persone, ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga. In tale evenienza l'attivazione della squadra di Protezione Civile ANA sarà in ogni caso subordinata al rispetto delle procedure operative previste nel Piano d'Emergenza con l'attivazione, quale presupposto essenziale, di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale.
- Art. 5
La Squadra di Protezione Civile dell'ANA risponderà in ogni caso sempre al Sindaco, quale massima autorità di Pubblica Sicurezza e Ufficiale di Governo per le attività di Protezione Civile, per le operazioni da svolgere sul territorio di giurisdizione. Durante lo svolgimento degli interventi i volontari impiegati devono indossare un'apposita divisa munita di segno distintivo che consenta una facile individuazione e che assicuri sempre un'adeguata e prescritta visibilità.
- Art. 6
La Sezione dell'ANA si impegna a comunicare il nominativo del responsabile della Squadra, nonché il numero dei volontari, al fine di garantire la massima tempestività nell'allertamento della Squadra stessa; alla stessa stregua il Comune comunicherà il nominativo del proprio responsabile del servizio di Protezione Civile al quale fare riferimento.
- Art. 7
La Squadra per esercitare le attività di pronto intervento in caso di "emergenza pubblica" o comunque per attività di PC, ha necessità di una copertura assicurativa contro gli infortuni e la salvaguardia della responsabilità civile per danni a cose e nei confronti di terzi. L'ANA si assume tale onere.
- Art. 8

La Squadra dell'ANA deve presentare annualmente una relazione a preventivo e a consuntivo delle attività da svolgere ed effettivamente svolte, può usare i mezzi tecnici adibiti al servizio di Protezione Civile di proprietà del Comune in collaborazione con il gruppo volontari di Protezione Civile, in accordo con il Sindaco o Assessore competente, e ne è responsabile. In caso di uso al di fuori del territorio comunale l'ANA VALSESIANA si assume l'onere dell'ordinaria manutenzione dei mezzi e dei materiali che utilizza.

- Art. 9

Il Comune s'impegna ad erogare, con carattere annuale, all'Associazione un contributo che verrà stabilito con atto di Giunta Comunale in relazione alle effettive disponibilità dell'Ente, che sarà destinato alla formazione dei volontari, al rimborso dei costi dell'assicurazione a carico dell'ANA e ai relativi costi logistici nonché all'acquisto delle divise e dei necessari D.P.I.. I costi (fatture, ricevute) relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e automezzi rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale.

- Art. 10

Un rappresentante della Protezione Civile ANA della Squadra POSTUA, sarà inserito nel gruppo volontari di Protezione Civile del Comune con compiti di collegamento.

- Art. 11

Si precisa che essendo l'organizzazione di Protezione Civile dell'ANA, di cui fa parte l'Unità di Protezione Civile della Sezione Alpini VALSESIANA, iscritta nell'Elenco Centrale delle Organizzazioni Nazionali di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni eventuale richiesta d'impegno dei volontari da parte del Dipartimento stesso, avrà carattere prioritario rispetto alle richieste d'altri Enti. Inoltre la squadra POSTUA, quando non è impegnata dal Comune in attività di previsione, prevenzione, soccorso o superamento dell'emergenza, è libera di partecipare alle attività di soccorso, sul territorio nazionale o all'estero, su ordine delle autorità statali, regionali o provinciali, con le attrezzature proprie o con quelle messe a disposizione dalle autorità del Comune. Potrà inoltre partecipare con, le attrezzature sopra descritte a qualsiasi attività addestrativa programmata dalle autorità sopra citate, nonché dalla sede nazionale dell'ANA.

- Art. 12

Il presente accordo ha una durata di 3 anni decorrenti dalla stipula e può essere rinnovato espressamente per uguale periodo. Qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

- Art. 13

Tutte le spese di bollo, scritturazione e registrazione sono a carico del Comune di _____.

Per il Comune di _____
Il Sindaco

Per l'ANA Sezione di _____
Il Presidente